



Decisione/1373/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 5279/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Roberto Leoni - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Soderò - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 5279/TFNSVE/2025-2026, 5279 - Ricorso proposto dalla società UNITED CARPI SOCIETA SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA LIMITATA (matricola 936056) contro la società CORREGGESE CALCIO1948 ARL (matricola 14370) per il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore FORGHIERI NICOLÒ (matricola 2831785)

in data 30 giugno 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società UNITED CARPI SOCIETA SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA LIMITATA (matricola 936056) ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società CORREGGESE CALCIO1948 ARL (matricola 14370), per la dichiarazione del diritto al pagamento del premio di formazione tecnica, ex art. 99 NOIF, con riferimen-to al calciatore NICOLÒ FORGHIERI (matricola 2831785).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui all'attestazione allegata al ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titola-re del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel sud-detto documento.



Il premio è stato quantificato in euro 865,00 (ottocentosessantacinque/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;

- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la società CORREGGESE CALCIO 1948 ARL (matricola 14370) tenuta alla corresponsione, in favore della società UNITED CARPI SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA (matricola 936056), del premio di formazione tecnica relativamente al calciatore NICOLO' FORGHIERI (matricola 2831785), nella misura di euro 865,00 (ottocentosessanta-cinque/00).

L'ESTENSORE

Roberto Leoni

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai